

**REGOLAMENTO AZIENDALE**  
**PER LA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DI**  
**NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA**



*(adottato con deliberazione n.....del.....)*



Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)  
[anticorruzione@ospedale.al.it](mailto:anticorruzione@ospedale.al.it)

## Indice

1. PREMESSA E OBIETTIVI .....	1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI.....	2
3. SOGGETTI TUTELATI, AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA TUTELA .....	2
4. DEFINIZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	4
5. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
6. CANALI PER LA SEGNALAZIONI “INTERNE” .....	6
6.1 CANALI PER LE SEGNALAZIONI “INTERNE” .....	6
6.2 SEGNALAZIONE SCRITTA.....	7
6.3 SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE.....	7
7. FASI DEL PROCEDIMENTO.....	8
7.1 PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE E EVENTUALI ACCORGIMENTI.....	8
7.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE .....	8
7.3 INDIVIDUAZIONE DELL’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	9
7.4 GESTIONE DI SEGNALAZIONI ANONIME .....	9
7.5 ESITO DELLA PROCEDURA.....	9
8. SEGNALAZIONI “ESTERNE” .....	10
9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE .....	11
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER .....	11
10.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E DISCIPLINARI ....	12
10.2 ACCESSO AGLI ATTI .....	12
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY .....	13
11.1 RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI .....	13
11.2 REGISTRO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14
12. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE .....	14
12.1 RITORSIONI E RISARCIMENTI .....	14
12.2 MISURE DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AL SEGNALANTE.....	14
ALLEGATI .....	15

## 1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Regolamento formalizza le avvertenze, le modalità, i destinatari, i procedimenti e gli obiettivi dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria (di seguito, Azienda) per la protezione delle "persone" che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (*Whistleblower Protection Directive*).

Il presente Regolamento recepisce le indicazioni del D.lgs. del 10 marzo 2023, n. 241<sup>1</sup> e in coerenza con lo Schema "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" emanate dall'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, presupposti di applicabilità di quanto atteso e specificato nel presente documento, al fine di:

- responsabilizzare il personale e le altre parti interessate a segnalare condotte illecite;
- consentire l'individuazione tempestiva e la risposta efficace a illeciti commessi all'interno, da o per l'organizzazione;
- prevenire e ridurre al minimo i danni all'organizzazione, comprese le responsabilità legali, le perdite finanziarie gravi e danni permanenti alla reputazione (con conseguente diminuzione della fiducia pubblica), consentendo la tempestiva individuazione dei reati e la loro correzione;
- prevenire e ridurre al minimo i danni all'interesse e alla salute pubblica, ai diritti umani e all'ambiente;
- proteggere whistleblower, di seguito descritto, e terzi a rischio di ritorsioni;
- consentire all'organizzazione di apprendere e rimediare;
- promuovere una cultura organizzativa di fiducia, trasparenza e responsabilità, che aiuta a prevenire gli illeciti.

Intende altresì consolidare un'importante istituto di prevenzione della corruzione, di correzione delle degenerazioni e malfunzionamenti del sistema interno dell'amministrazione rinforzando l'atteggiamento e l'azione positiva degli stakeholder<sup>2</sup> (dipendenti in primis) per il miglioramento continuo della gestione dei rischi corruttivi nonché la valorizzazione della cultura organizzativa.

Il Regolamento è altresì volto a definire le modalità operative, i canali di comunicazione delle segnalazioni, la determinazione e la suddivisione delle responsabilità dell'organigramma aziendale nonché la gestione, trattamento e conservazione dei dati. Verrà integrato, modificato o sostituito ogni qualvolta evoluzioni normative o anche solo ragioni di opportunità lo rendano necessario e la sua applicabilità lo renda conforme e coerente con le suddette evoluzioni.

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda (RPCT), eventualmente coadiuvato dai Referenti individuati e/o dai dirigenti aziendali interessati, è affidata la gestione della procedura descritta nel presente Regolamento inerente le segnalazioni cd "interne" (si veda par. 7 "Fasi del Procedimento").

<sup>1</sup> Il D.lgs. n. 24/2023 è entrato in vigore il 30/3/2023 e le disposizioni hanno effetto a decorre dal 15 luglio 2023 (si veda <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>).

<sup>2</sup> Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività dell'Azienda.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI

Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 il legislatore nazionale ha recepito la Direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1937 riguardante la protezione delle "persone"<sup>3</sup> che segnalano "violazioni"<sup>4</sup> del diritto dell'Unione (*Whistleblower Protection Directive*). La Direttiva è finalizzata a rendere uniforme la tutela garantita in tutti gli Stati dell'Unione e ad armonizzare le indicazioni per i diversi settori introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace da possibili ritorsioni per gli informatori. Sono altresì contemplate le violazioni del diritto nazionale riconducibili:

- alla Legge 179/2017 sul Whistleblowing,
- alla Delibera ANAC numero 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)",
- a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2317 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti nonché quanto inerente la distruzione del Valore pubblico perseguito dall'Azienda.

Nel documento vengono recepite, opportunamente rielaborate, le indicazioni ANAC dal titolo "La disciplina del whistleblowing: le novità introdotte dal D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019"<sup>5</sup> e quanto esposto nello Schema di "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (di seguito descritte nel par. 8 Segnalazioni "esterne"), la documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari inerente lo schema di decreto legislativo - A.G. 10 del 20 dicembre 2022 denominata "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", nonché il documento "Procedure per il whistleblowing - Principi e buone pratiche per le organizzazioni pubbliche e private" – pubblicate da Transparency International<sup>6</sup> e la normativa europea relativa alla protezione dei dati personali GDPR 679/2016.

2

## 3. SOGGETTI TUTELATI, AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA TUTELA

Con "violazioni"<sup>7</sup> si intendono sinteticamente i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica<sup>12</sup> che potrebbero configurare reati, costituire violazioni

<sup>3</sup> Per l'elenco puntuale di tutte le "persone" tutelate dal D. Lgs. n. 24 del 2023 si veda art. 3 c. 1,3,4 e 5.

<sup>4</sup> Protezione già prevista dall'art. 54 bis del D.Lgs. n.165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012 c.d. "Anticorruzione" e modificato dalla L. n. 179/2017.

<sup>5</sup> Pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 8 maggio 2023 (si veda <https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novita-C3%A0-introdotte-dal-d.lgs.-n.-24/2023-attuativo-della-direttiva-europea-n.-1937/2019>)

<sup>6</sup> Si veda <https://www.transparency.it/informati/pubblicazioni/report-procedure-whistleblowing>

<sup>7</sup> Per le definizioni terminologiche si veda art. 2 del D. Lgs. n.24 del 2023 e Linee Guida ANAC (par. 1.5)

dei Codici di Comportamento e/o dei codici disciplinari e/o che configurerebbero illegittimità e/o illeciti con danni patrimoniali all'Ente o altra pubblica amministrazione. Sono altresì possibile oggetto di segnalazione:

- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower (segnalante) ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- fondati sospetti, la cui nozione potrà essere oggetto di interpretazione al tavolo delle Linee Guida, di seguito sintetizzate con "violazioni".

Le persone tutelate, e nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione<sup>8</sup>, sono il segnalante (Whistleblower) ed eventuali terze parti che siano venute a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo anche in qualità di "facilitatori" in quanto in rapporto di stretto legame con il segnalante per lavoro, amicizia, altro. La tutela si estende altresì ai soggetti giuridici collegati al segnalante affinché non vengano a subire ritorsioni di qualsiasi tipo sia in ambito lavorativo, penalizzandone lo sviluppo di carriera o la rispettabilità, sia nel contesto sociale di vita causandone il discredito relazionale o danno alla reputazione ed all'immagine.

Il Regolamento si applica a tutti i procedimenti riconducibili al Whistleblowing<sup>14</sup> ed individuati dalla Direttiva e dal Decreto nonché recepite dal presente Regolamento con validità estesa a ricomprendere illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Le violazioni ricomprese si estendono altresì ad atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato), atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3

Come esplicitato nei precedenti paragrafi, obiettivo primario della tutela è favorire le segnalazioni dei dipendenti pubblici nella loro veste di sentinelle a tutela della buona amministrazione e si estende, se il rapporto con l'organizzazione è attuale o è terminato ma le cui informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati), a:

- lavoratori (a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o temporanei), compresi i funzionari pubblici, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, persone appartenenti all'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, volontari e stagisti retribuiti e non retribuiti e tirocinanti;
- persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori, persone che hanno acquisito informazioni durante il processo di assunzione o altre trattative precontrattuali, come candidati o offerenti, e durante il periodo di prova e nel periodo successivo al termine del rapporto di lavoro;

anche qualora queste funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le misure di protezione sono altresì estese a:

---

<sup>8</sup> Si vedano, per l'elenco completo, Linee Guida ANAC par. 1.4, 1.5 e par. 2

- “facilitatori” ossia persone che assistono un segnalante nel processo di segnalazione e che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- colleghi di lavoro del segnalante e che hanno con questi un rapporto abituale e corrente;
- persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate da uno stabile rapporto affettivo di parentela entro il quarto grado.

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione<sup>16</sup> o in responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile<sup>17</sup>. Inoltre l’anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato stesso non è opponibile per legge come nel caso di indagini giudiziarie (si veda par. 12 Tutela del segnalante e divieto di ritorsione).

## 4. DEFINIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Con “segnalazione” si intende la comunicazione, sia scritta che orale, di informazioni sulle presunte violazioni riconducibili a fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell’organizzazione o riguardanti condotte dirette ad occultare queste violazioni, presentate sulla base di elementi concreti. Favorisce la presa in carico della segnalazione ogni elemento che possa essere utile alla ricostruzione del fatto e dell’accertamento della veridicità e fondatezza di quanto segnalato. Sono a tal fine utili, ma non necessari:

- le generalità, qualifica, sede, servizio e recapiti del segnalante,
- circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato il fatto oggetto della segnalazione,
- descrizione del fatto,
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che avrebbero posto in essere i fatti oggetto della segnalazione,
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti,
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Quanto sopra deve essere noto direttamente al segnalante e non riportato o riferito ed esso da terze parti se non coinvolgibili nelle verifiche che potrebbero seguire.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Il legislatore specifica<sup>9</sup> ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sintetizzabile in:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, - le segnalazioni di

<sup>9</sup> Cfr. art. 1, co.2, del d.lgs. n. 24/2023.

violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE), 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 5. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione viene ricevuta dall'RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso. L'RPCT si può avvalere della collaborazione di uno o più collaboratore individuato come suo sostituto nei casi di assenza o impedimento superiore ai novanta (90) giorni.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche al superiore gerarchico, dirigente o funzionario in luogo del RPCT) la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente (RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante<sup>10</sup>. Tutti coloro che collaborano alla presa in carico della segnalazione, nonché con o per conto del RPCT, sono tenuti, nel rispetto della Privacy Policy aziendale ed all'obbligo di riservatezza secondo quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dell'Azienda, dal presente Regolamento (si veda anche par. 10 Obbligo di riservatezza -forme di tutela del Whistleblower) e dalle norme relativamente al "dovere di adempierle, con disciplina ed onore" nell'art. 54 della Costituzione Italiana, all'obbligo di riservatezza del lavoratore e illecito disciplinare nell'art. 2104 c.1 e 2105 del Codice Civile, il riferimento al segreto nell'art. art. 12 c.1,5 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ...).

Ai fini della gestione coloro che sono deputati al trattamento dei dati e che accedono al sistema di Whistleblowing, sono altresì soggetti ad attività formative periodiche circa le tematiche di sicurezza e protezione dei dati personali.

Nell'ipotesi di avvicendamento nella funzione di RPCT per termine incarico o cessazione dal servizio, salvo impedimento di forza maggiore, l'RPCT uscente provvederà al passaggio di consegne con il nuovo incaricato, evidenziando le attività svolte e le azioni da intraprendere, rendendolo edotto sulla gestione delle pratiche in corso e le modalità operative di verifica e controllo del sistema di segnalazione attraverso la piattaforma informatica ed il conferimento delle password e/o credenziali di abilitazione necessarie alla gestione del sistema. Qualora il passaggio di consegne non sia possibile per cause di forza maggiore, il recupero delle credenziali di gestione della piattaforma di segnalazione potrà essere operato tramite il coinvolgimento dei sistemi informativi aziendali e del fornitore del servizio in qualità di Responsabile del trattamento dati.

---

<sup>10</sup> Come segnalato da ANAC nelle precedenti LLGG, il D.P.R. n. 62 del 2013 prevede che la segnalazione possa essere presentata al superiore gerarchico ed in tal caso il ricevente è tenuto alla massima riservatezza e a trasferirla segnalazione al RPCT entro sette (7) giorni come previsto all'art. 4 c. 6 del D.Lgs. n. 24/2023.

## 6. CANALI PER LA SEGNALAZIONI "INTERNE"


Per effettuare una segnalazione il segnalante preventivamente prende visione della Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di cui all'allegato 2) al presente Regolamento.

### 6.1 CANALI PER LE SEGNALAZIONI "INTERNE"


L'Azienda esorta ed incoraggia i segnalanti, una volta eventualmente verificati i presupposti (si veda in proposito 12.2 Misure di assistenza e sostegno al segnalante) ad impiegare per le segnalazioni la piattaforma informatica di Whistleblowing messa a disposizione al fine di capitalizzare i vantaggi derivanti da una gestione digitalizzata e opportunamente anonimizzata descritta nel precedente paragrafo. L'Azienda, in ottemperanza al dettato normativo, ha messo a disposizione la procedura crittografata garantita dalla piattaforma informatica descritta al link <https://trasparenza.ospedale.al.it/>.

Il fornitore, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo in merito al trattamento di dati personali, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione attraverso la piattaforma informatica può essere effettuata dall'interno, tramite qualsiasi dispositivo digitale aziendale, oppure con propria strumentazione informatica anche dall'esterno, accedendo al sito istituzionale dell'Azienda (Amministrazione Trasparente):



Per i dipendenti è raggiungibile anche attraverso la intranet aziendale, sotto la voce "altri":



La tutela della riservatezza e anonimato è altresì garantita dal fornitore grazie a tutte le accortezze esplicitate al link <https://www.whistleblowing.it/documentazione-tecnica/> .

Il sistema informatico di segnalazione rilascia al segnalante, dal momento della trasmissione, un codice numerico di sedici (16) cifre che dovrà aver cura di conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, dialogare e verificare la risposta dell'RPCT anche per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti. Al segnalante entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della segnalazione viene dato avviso di ricevimento.

## 6.2 SEGNALAZIONE SCRITTA

Alternativamente all'utilizzo, per le segnalazioni, della piattaforma informatica di Whistleblowing ed una volta eventualmente verificati i presupposti (in proposito si si veda 12.2 Misure di assistenza e sostegno al segnalante) così come previsto dalla normativa ASL BI offre la possibilità dell'inoltro delle segnalazioni in forma scritta, nelle seguenti modalità:

1. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@ospedale.al.it](mailto:anticorruzione@ospedale.al.it) ;
2. tramite servizio postale o posta interna in busta chiusa ``RISERVATA PERSONALE`` all'indirizzo ``RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) - Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo`` via Venezia, 16 - 15121 Alessandria``;
3. utilizzando la PIATTAFORMA ONLINE WHISTLEBLOWING PA, creata da Transparency International Italia, al seguente link <https://aossantonioebiagioecarrigoalessandria.whistleblowing.it/#/>
4. segnalazione orale: utilizzando le linee telefoniche aziendali dedicate di contatto con l'RPCT per il tramite del centralino aziendale e richiesta di colloquio riservato.

7

## 6.3 SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Le segnalazioni interne possono essere effettuate anche in forma orale utilizzando le linee telefoniche aziendali dedicate di contatto con l'RPCT per il tramite del centralino raggiungibile dall'esterno dell'Azienda al n. 0131.206111 e se la chiamata è effettuata dall'interno dell'Azienda al n° 9.

Il contatto telefonico con l'RPCT o suo incaricato è finalizzato esclusivamente a fissare la data dell'incontro.

Su richiesta del segnalante essa può essere effettuata anche mediante un incontro diretto con l'RPCT fissato entro quindici (15) giorni dalla richiesta, nel rispetto del massimo livello di sicurezza e di tutela della riservatezza del segnalante.

Della segnalazione fornita in forma orale verrà redatto verbale scritto che dovrà essere letto, confermato e sottoscritto dal segnalante a cui verrà rilasciata copia.

## 7. FASI DEL PROCEDIMENTO

### 7.1 PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE E EVENTUALI ACCORGIMENTI

La segnalazione viene ricevuta dal RPCT, unico soggetto aziendale deputato a gestirla secondo i criteri di confidenzialità e riservatezza e ad averne accesso.

La linea di comunicazione impiegata determinerà le azioni che l'RPCT adotterà per garantire la massima riservatezza:

1. Canale digitale: si rimanda alle modalità descritte al par. 6.1;
2. Segnalazione scritta: in aggiunta a quanto già indicato al par. 6.2, la documentazione cartacea viene conservata e custodita in armadio collocato in locali accessibili esclusivamente dal RPCT e suoi collaboratori incaricati (personale tenuto al segreto d'ufficio debitamente autorizzato al trattamento dei dati ed adeguatamente formato al rispetto della normativa privacy vigente)
3. Grazie Le chiavi vengono custodite in cassetta di sicurezza accessibile esclusivamente dal RPCT;
4. Segnalazione orale: il verbale di prime informazioni o la registrazione audio acquisita, previo consenso rilasciato dal segnalante, è documentata e trascritta dal RPCT e vengono conservate secondo le modalità indicate al punto 2 che precede.

Tutta la documentazione cartacea inerente una segnalazione viene conservata come descritto ai punti 2 e 3. La documentazione costituita da file digitali è conservata su supporti informatici riservati al RPCT.

### 7.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA E FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

All'atto del ricevimento della segnalazione, l'RPCT provvederà all'avvio di una prima verifica ed analisi della segnalazione in coerenza con il dato normativo, riservando ad una fase successiva l'avvio dell'accertamento effettivo sull'accadimento dei fatti, attraverso ogni procedura ed attività interna che riterrà utile ed opportuna. L'RPCT potrà avviare un dialogo con il segnalante (whistleblower) per integrare e trasmettere ulteriore documentazione utile al fine di permettergli la verifica ed il riscontro dei fatti rappresentati nella segnalazione.

Potrà essere richiesta dall'RPCT la collaborazione delle strutture competenti nel prosieguo delle attività, acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Le strutture investite dalle richieste dell'RPCT che vengono a condividere informazioni inerenti le segnalazioni, oltre ad essere preventivamente informate delle rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali<sup>22</sup>, dovranno dare riscontro alla richiesta dell'RPCT entro quindici (15) giorni salvo proroga di ulteriori quindici (15) giorni per giustificato motivo.

L'RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi (90 giorni) dalla data dell'avviso di ricevimento o diversamente entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, necessitano di ulteriori ed adeguati approfondimenti dell'RPCT nonché la massima collaborazione del segnalante al riscontro di integrazioni e chiarimenti.

In tali ipotesi, qualora il segnalante non dia seguito ad ulteriori riscontri di integrazioni entro quindici (15) giorni e l'RPCT non rilevi alcun elemento di illecito amministrativo, penale, contabile o disciplinare da dover segnalare ai competenti organi, la segnalazione rimane sospesa e viene archiviata senza seguito solo al decorrere dei novanta (90) giorni dalla trasmissione all'RPCT. Se nel termine dei novanta (90) giorni dovessero sopraggiungere elementi nuovi che palesino un illecito o condotta meritevole di segnalazione, l'RPCT prosegue nell'attività istruttoria coinvolgendo gli organi deputati.

### 7.3 INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di violazioni conosciute nell'ambito di un contesto lavorativo di disposizioni del diritto nazionale o europeo lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica, attivano la specifica protezione di tutela del segnalante (Whistleblower).

Le segnalazioni che riguardino doglianze e relazioni di carattere personale del segnalante o rivendicazioni attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o con il superiore gerarchico o con i colleghi, non trovano tutela attraverso la disciplina del presente documento inerente il Whistleblowing ma tramite le procedure dei competenti Servizi del Personale, del Comitato Unico di Garanzia o dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari. Accertata la fondatezza della segnalazione RPCT individua, se non indicato nella segnalazione, un possibile "oggetto" e un identificativo per il proseguo del procedimento.

9

### 7.4 GESTIONE DI SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime e quelle che pervengono da soggetti estranei alla PA (cittadini, organizzazioni, associazioni, comitati etc.) pervenute attraverso i canali dedicati al Whistleblowing vengono registrate nel registro aziendale dedicato al trattamento dati. L'RPCT valuterà l'utilizzabilità delle informazioni pervenute qualora esse siano ben circostanziate, dettagliate, complete, verificabili e supportate da elementi probatori tali pertanto da far emergere situazioni riconducibili a fatti determinati. Accertata la possibile fondatezza della segnalazione RPCT individua, se non indicato nella segnalazione, un possibile "oggetto" e un identificativo (si veda par. 7.3 Individuazione dell'oggetto della segnalazione) per avviare le verifiche preliminari (si veda par. 7.2 Attività di verifica e fondatezza della segnalazione) atte a valutare il proseguo del procedimento.

### 7.5 ESITO DELLA PROCEDURA

Qualora all'esito delle verifiche la segnalazione risulti fondata in tutto o in parte, l'RPCT in relazione alla natura della violazione, provvede:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile della struttura aziendale di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di

competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero, in ragione della gravità dei fatti, alla trasmissione all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.),

- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente,
- a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Generale dell'Azienda per il pieno ripristino della legalità, della correttezza dell'attività amministrativa e dell'osservanza dei principi sanciti dalla legge.

## 8. SEGNALAZIONI "ESTERNE"

Sono segnalazioni esterne quelle effettuate dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>11</sup> secondo quanto atteso dalla Linee Guida a tal fine emanate.

Le segnalazioni possono essere inoltrate attraverso i canali predisposti dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), qualora:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati (cfr. par. 4 dello Schema Linee Guida ANAC);
- il segnalante ha effettuato una segnalazione e vi sia stata inerzia da parte degli organismi interni deputati alla gestione della segnalazione e/o non vi sia stato dato riscontro alcuno a richieste del segnalante;
- il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che laddove venga ad effettuare una segnalazione interna non vi sarebbe dato efficace seguito alla sua gestione o che dalla stessa segnalazione possa derivare un rischio di ritorsione<sup>12</sup>;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le suddette condizioni per l'effettuazione di segnalazioni esterne possono comportare, a carico dell'Azienda, l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie sino ad € 50.000,00 oltre a costituire responsabilità disciplinare nonché eventuali altre forme di responsabilità.

L'Azienda, al fine di non incorrere nelle ipotesi richiamate e prevenire situazioni di ostacolo all'attività di segnalazione, violazione dell'obbligo di riservatezza, di anomalia nella gestione delle segnalazioni, ha predisposto canali sicuri di segnalazione "interna", descritti nei paragrafi precedenti, a tutela del segnalante

<sup>11</sup> Si veda di ANAC lo Schema "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" volte a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne al par. 3.3. come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

<sup>12</sup> Il D.Lgs. n. 24/2023 art. 7 disciplina le comunicazioni ad ANAC (cd segnalazioni esterne) delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata. Elemento di novità è che la nuova disciplina include tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione. Sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC, in discontinuità con il passato, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione/ente in cui le ritorsioni sono state poste in essere. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciante o che ha effettuato una divulgazione pubblica. La protezione dalle ritorsioni è descritta nel par. 4.2.2 e .3 dello Schema di Linee Guida ANAC.

(whistleblower) e, per il tramite del RPCT, monitora la corretta gestione e rispetto delle tempistiche previste da parte di tutti i servizi e soggetti coinvolti predisponendo e concordando con i referenti aziendali apposita formazione continua per i soggetti autorizzati al trattamento.

## 9. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

L'Azienda è tenuta a garantire la massima tempestività ed efficacia di gestione delle segnalazioni pervenute, assicurando la massima tutela e riservatezza al segnalante, in quanto la protezione Whistleblowing al segnalante è garantita anche laddove effettui una divulgazione pubblica da intendersi come l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione di massa, social media in grado di raggiungere un numero elevato di persone qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- il segnalante ha effettuato una segnalazione interna e/o una segnalazione esterna senza seguito;
- fondati motivi di timori di ritorsione a carico del segnalante o che la segnalazione non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al di fuori dei casi specifici suindicati, l'Azienda si riserva di intraprendere nei confronti del soggetto e/o dei soggetti terzi che hanno coadiuvato la diffusione pubblica di informazioni non rientranti nella tutela Whistleblowing, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto professionale dei giornalisti, ogni eventuale ed ulteriori azione a salvaguardia della propria immagine o tutela di differenti diritti lesi.

## 10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA- FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'identità del segnalante (Whistleblower), viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, escluse le segnalazioni che abbiano un carattere puramente ritorsivo o sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione secondo le disposizioni del codice penale o responsabilità ai sensi dell'art. 2043 codice civile, le quali potranno essere trasmesse ai competenti organi per eventuali rilievi di carattere amministrativo, penale, contabile o disciplinare e nelle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Fatte salve le eccezioni suindicate, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa risalire a questa, non può essere rilevata, a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, senza il consenso espresso del segnalante (Whistleblower).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

## 10.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E DISCIPLINARI

Al segnalante che abbia effettuato una segnalazione da cui sia scaturito un procedimento giudiziario e/o disciplinare, l'Azienda è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità:

- nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.) (si veda par. 10.2 per accesso giudiziale);
- nel procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso;
- nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante.

Nelle ipotesi sopra descritte, l'Azienda darà avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione di dati e specificatamente per l'ipotesi contemplante il procedimento disciplinare anche solo quando la rilevazione dell'identità del segnalante sia necessaria ai fini della difesa del segnalato.

## 10.2 ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini della tutela della riservatezza del segnalante (Whistleblower), la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge del 7 agosto 1991 n. 241 "Norme sul procedimento amministrativo" nonché all'accesso civico generalizzato previsto dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti "diversi" dal RPCT unico referente per le segnalazioni di whistleblowing (si veda par. Destinatario della Segnalazione) autorizzato al trattamento dati o nelle ipotesi di disvelamento dell'identità, l'identità non può più essere considerata sottratta all'accesso previsto al precedente paragrafo (accesso documentale L. 241/1990, accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013). In tale specifica ipotesi l'Azienda ed i servizi interessati saranno tenuti a valutare l'istanza di ostensione della segnalazione, applicando le discipline previste dalle singole tipologie di accesso (documentale, semplice e generalizzato). L'Azienda dovrà applicare il criterio del congruo bilanciamento dei contrapposti interessi e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione.

Qualora nell'ambito del procedimento penale in fase di indagini preliminari, il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p. (cd Accesso Giudiziale), chieda l'ostensione ai fini delle indagini difensive di documenti in possesso della PA da cui potrebbe disvelarsi l'identità o l'identificazione del soggetto segnalante, a fronte del diniego apposto da parte dell'Azienda, la stessa potrà essere obbligata a mostrare le informazioni richieste solo a seguito di un provvedimento espresso dell'organo giudiziario.

## 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY

L'Azienda, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679, gestisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento dati. Fornisce le informazioni necessarie sulla tutela privacy e gestione dati al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13-14 GDPR, pubblicando sul sito aziendale la relativa informazione privacy nonché mediante comunicazione automatizzata laddove la segnalazione venga effettuata servendosi della piattaforma informatica o in formato cartaceo da sottoscrivere al momento dell'effettuazione della segnalazione come previsto ai precedenti par. Missiva Scritta e Segnalazione in Forma Orale (si veda Allegato 1). L'Azienda gestisce solo i dati che risultano utili e finalizzati al trattamento della segnalazione evitando di raccogliere quelli superflui e nel caso di provvedere alla loro cancellazione immediata.

La segnalazione di Whistleblowing impedisce al soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, relativamente al trattamento dei propri dati personali gestiti dall'Azienda di poter esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del GDPR 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali, diritto di rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento si veda art. 18 GDPR, diritto alla portabilità dei dati personali e di opposizione al trattamento), in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

È preclusa la possibilità al soggetto segnalato di rivolgersi all'Azienda in qualità di titolare del trattamento ed in caso di mancata risposta di proporre reclamo al Garante della Privacy.

L'Azienda è tenuta ad informare il soggetto segnalato della sola possibilità consentita a questi di richiedere al Garante della Privacy accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati da parte dell'Azienda.

### 11.1 RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

L'Azienda si avvale, per le segnalazioni giunte per il tramite della piattaforma informatica, di un servizio di Whistleblowing digitale offerto da fornitore esterno in outsourcing. In qualità di titolare del trattamento dati, l'Azienda Ospedaliera nomina il fornitore quale Responsabile del trattamento dati ai sensi della normativa GDPR, il quale dichiara e garantisce:

- di possedere le competenze e conoscenze tecniche e tecnologiche relative alle finalità e modalità di trattamento dati, misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza;
- di non effettuare copie dei dati personali diverse da quelle strettamente necessarie alla gestione della procedura di segnalazione;
- di non divulgare dati in possesso.

La gestione ed il trattamento dei dati personali viene effettuata dal fornitore Responsabile del trattamento in conformità con la normativa vigente. Ogni operazione di trattamento dati personali è garantita dal fornitore e svolta con la misura di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi in conformità alle misure di sicurezza previste dal Regolamento Privacy.

## 11.2 REGISTRO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini del trattamento dati di cui ai par. 10 e 11, l'Azienda conserva e censisce le segnalazioni ricevute all'interno del registro del trattamento dati Whistleblowing detenuto dal RPCT che provvede ad alimentarlo e tenerlo aggiornato al momento della ricezione delle segnalazioni.

Il Registro Whistleblowing viene conservato in forma cartacea ed informatica e confluisce quale sezione opportunamente identificata nel Registro Generale dell'Azienda in qualità di Titolare del trattamento dati conservato a cura del Referente Aziendale Privacy.

Tutte le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## 12. TUTELA DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

### 12.1 RITORSIONI E RISARCIMENTI

Il segnalante (Whistleblower) che a fronte della segnalazione presentata, della divulgazione pubblica effettuata o di una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile abbia subito un danno in ambito lavorativo, può agire in giudizio per il risarcimento e salvo prova contraria si presume che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione o denuncia all'autorità.

Vengono qualificate ritorsioni a carico del segnalante: licenziamento, sospensione o misure equivalenti, retrocessioni o mancate promozioni, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione della formazione o restrizioni all'accesso, note di demerito, adozioni di misure disciplinari o altre sanzioni, coercizioni, intimidazioni, molestie, discriminazioni, danni alla reputazione anche via social media, annullamento anticipato di contratti di servizi, fornitura lavori, annullamento di licenza o permesso, richieste di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici etc..

In queste ipotesi l'onere di provare che queste condotte o atti sono stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile grava esclusivamente in capo ai soggetti che li hanno posti in essere (Azienda, superiore gerarchico, colleghi etc.).

### 12.2 MISURE DI ASSISTENZA E SOSTEGNO AL SEGNALANTE

Fatte salve le tutele ed assistenze previste direttamente da ANAC tramite enti del Terzo settore nel fornire misure di sostegno alle persone dei segnalanti, il soggetto che intenda effettuare una segnalazione può, in via preventiva, dialogare direttamente con l'RPCT aziendale, o suo preposto autorizzato, al fine di ricevere tutte le informazioni e indicazioni opportune sulle modalità di segnalazioni, gestione e soluzioni possibili.

Laddove il soggetto intenda successivamente dare corso alla segnalazione viene incoraggiato ad utilizzare il sistema informatico della piattaforma digitale a disposizione per garantire le tutele di riservatezza e troverà seguito la procedura di gestione descritta nel presente documento.

## ALLEGATI

1. Modello per la segnalazione scritta
2. Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento ue 2016/679 (GDPR) relativa alla tutela del trattamento dei dati personali dei dipendenti pubblici che segnalano condotte illecite (cd whistleblowing)
3. Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regolamento ue 2016/679 (GDPR) relativa alla tutela del trattamento dei dati personali di soggetti segnalati e che non sono stati ottenuti presso l'interessato;

*Allegato 1) al Regolamento Aziendale per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell'unione europea (whistleblowing)*

### **MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. Whistleblowing)**

La segnalazione oggetto del presente documento è tutelata dal Codice di Comportamento Aziendale e dal Regolamento per la segnalazione di illeciti – Whistleblowing.

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (es. fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, etc.) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, debbono utilizzare questo modello correlato dalla Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 disponibile nel presente modulo (All. 2) ed anche al link <https://trasparenza.ospedale.al.it/>

Il presente modello debitamente sottoscritto e l'Informativa Privacy ex art.13 GDPR 2016/679 (All. 2) debbono essere restituiti secondo le modalità indicate.

L'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, il D.Lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 e le indicazioni dell'ANAC prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nel procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.); nel procedimento erariale di fronte alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è garantito sino alla chiusura della fase istruttoria e successivamente potrà essere disvelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso; nel procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se conseguenti ad essa. Laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante;

- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'accesso civico generalizzato degli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, qualora la segnalazione sia stata trasmessa a soggetti "diversi" dal RPCT – Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, unico referente per le segnalazioni di whistleblowing autorizzato al trattamento dati o nelle ipotesi di disvelamento dell'identità, l'identità non può più essere considerata sottratta all'accesso documentale L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato D.Lgs 33/2013.
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispektorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione scritta può essere presentata:

- mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato dal RPCT – Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alla ricezione delle segnalazioni: [anticorruzione@ospedale.al.it](mailto:anticorruzione@ospedale.al.it)
- tramite servizio di posta interna – protocollo generale (ufficio protocollo). In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA PERSONALE" recante il seguente indirizzo: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Via Venezia, 16 – Alessandria 15121 (AL).

**DATI DA COMPILARE PER LA SEGNALAZIONE**

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE:	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE <sup>13</sup> :	
(Compresi i collaboratori a qualsiasi titolo)	
SEDE DI SERVIZIO:	
TEL/CELL:	
E- MAIL:	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO/REPARTO (indicare denominazione e indirizzo della struttura)  <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO: <sup>14</sup>	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizi patrimoniale all'A.O. di Alessandria e/o altro Ente Pubblico, <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'Amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'A.O. di Alessandria; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO):	

<sup>13</sup> Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale

<sup>14</sup> La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di Garanzia.

AUTORE/I DEL FATTO: <sup>15</sup>	1. .... 2. .... 3. ....
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO: <sup>16</sup>	1. .... 2. .... 3. ....
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE (EVIDENZE DOCUMENTALI E/O EVIDENZE MULTIMEDIALI)	1. .... 2. .... 3. ....

Le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali sono specificate nella procedura definita nel Regolamento per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali dell'Unione Europe sul sito dell'amministrazione.

**Il segnalante, sottoscrivendo il presente modello di segnalazione, dichiara di aver preso visione dell'Informativa Privacy ex art 13 GDPR 2016/679 allegata al presente documento e compreso le modalità e finalità del trattamento dati che verrà effettuato da parte dell'Azienda.**

LUOGO, DATA

---

FIRMA

---

<sup>15</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

<sup>16</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

Allegato 2) al Regolamento Aziendale per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell'unione europea (whistleblowing)

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)  
RELATIVA ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI SEGNALATI  
E CHE NON SONO STATI OTTENUTI PRESSO L'INTERESSATO**

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra,

Il D.lgs. 24 del 10/03/2023 di recepimento della Direttiva Europea 2019/1937, ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del soggetto (dipendente, etc.) che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" sta ad indicare un soggetto di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo. Attraverso la segnalazione, il segnalante contribuisce all'emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di forte senso civico ed assolve ad una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

L'Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo, con sede in Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria, Tel. 0131206111, [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it), P.I./Cod. Fisc. 01640560064, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto "interessato".

## **1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI**

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

L'Azienda Ospedaliera di Alessandria con la presente informativa, effettuata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 inerente le informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato (segnalato), comunica che i suoi dati personali sono stati forniti da terzo soggetto (segnalante) e che verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, esclusivamente ai fini dell'istruttoria della procedura di segnalazione e provvedimenti consequenziali.

In particolare potranno essere trattati i seguenti dati:

- a) dati comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, dati del documento di riconoscimento, etc.;
- b) categorie particolari di dati personali: dati relativi a condanne penali e reati.

## **2. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1., lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento

I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### **3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.**

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata tramite il sistema whistleblowing digitale e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Il trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare e agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

### **4. PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In particolare, i dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere alla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

### **5. DESTINATARI DEI DATI**

I dati personali, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a:

- WhistleblowingPA., fornitore della piattaforma digitale, quale responsabile al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR che tratta dati per conto del Titolare, in rapporto convenzionale con il medesimo idoneamente designato e selezionato, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

I dati personali potranno essere altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

### **6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo sopra riportato;
- e-mail PEC [ufficio.protocollo@ospedale.al.it](mailto:ufficio.protocollo@ospedale.al.it)

Il Titolare assicura e tutela la segretezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e in ottemperanza alla Direttiva UE 2019/1937, nonché delle Linee Guida adottate dall'ANAC.

## **8. RECLAMO E SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GARANTE**

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una segnalazione all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

## **9. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)**

Il RPD/DPO designato dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo@ospedale.al.it](mailto:dpo@ospedale.al.it)

Allegato 3) al Regolamento Aziendale per la gestione di segnalazioni di violazione di normative nazionali e dell'unione europea (whistleblowing)

## INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL GDPR UE 2016/679 (GDPR) RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO CONDOTTE ILLECITE (CD WHISTLEBLOWING)

Egr. Sig. / Gent.le sig.ra

L'art. 1, della Legge n. 179 del 30 novembre 2017, sostituendo integralmente l'art. 54-bis\*\* del D.lgs. n. 165/2001, precedentemente introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower) introducendo un vero e proprio sistema di garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. L'espressione "whistleblower" ricomprende il dipendente (anche a tempo determinato) di un'amministrazione, il collaboratore (a qualsiasi titolo anche volontario che presta la propria attività al servizio dell'amministrazione: tirocinanti, volontari, liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi etc.) che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, contribuendo in tal modo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e per l'interesse pubblico collettivo. Attraverso la segnalazione, il segnalante (whistleblower) contribuisce all'emersione di illeciti e di irregolarità, dà prova di forte senso civico ed assolve ad una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione.

22

**L'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO, CON SEDE IN VIA VENEZIA N. 16 – 15121 ALESSANDRIA - TEL. 0131.206111 - [WWW.OSPEDALE.AL.IT](http://WWW.OSPEDALE.AL.IT) , P.I./COD. FISC. 01640560064, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, LA INFORMA CHE I SUOI DATI SARANNO TRATTATI CON LE MODALITÀ E PER LE FINALITÀ SEGUENTI E METTE IN EVIDENZA I DIRITTI DI CUI LEI GODE IN QUALITÀ DI SOGGETTO "INTERESSATO".**

### 1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" del D.lgs. 165/2001 e art. 1, L. 179/2017.

L'Azienda Ospedaliera di Alessandria ha reso disponibili i seguenti canali di segnalazione (consultabili su Regolamento Whistleblowing):

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@ospedale.al.it ; in tal caso, nonostante la ratio dell'Azienda è quella di offrire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, si precisa che non è possibile garantire l'assoluto anonimato in quanto l'accesso alla pagina web non è escluso dalla registrazione dei log.
- tramite servizio postale o posta interna in busta chiusa "RISERVATA PERSONALE" all'indirizzo "RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) - Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo" via Venezia, 16 - 15121 Alessandria";
- utilizzando la PIATTAFORMA ONLINE WHISTLEBLOWING PA, creata da Transparency International Italia, al seguente link <https://aossantonioebiagioecarrigoalessandria.whistleblowing.it/#/>

- segnalazione orale: utilizzando le linee telefoniche aziendali dedicate di contatto con l'RPCT per il tramite del centralino aziendale e richiesta di colloquio riservato.

Le segnalazioni potranno avvenire sia in forma "anonima", ovvero qualora il soggetto segnalante non fornisca le proprie generalità, sia in forma "esplicita", qualora le fornisca.

- FORMA ANONIMA si assicura l'impossibilità di risalire all'identità del segnalante;
- FORMA ESPLICITA: al fine di garantire la riservatezza del segnalante, l'identità dello stesso sarà conosciuta, per tutta la durata della gestione della segnalazione, solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda.

I dati personali trattati saranno quelli forniti dal segnalante secondo le modalità del canale di segnalazione utilizzato. In particolare potranno essere trattati i seguenti dati:

- a) dati comuni:  
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, dati del documento di riconoscimento etc.;
- b) categorie particolari di dati personali:  
dati relativi a condanne penali e reati.

### 1. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1., lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, l'identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### 3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali

elementi è, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti informatici. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata tramite il sistema whistleblowing digitale e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

Il trattamento è effettuato dal personale espressamente autorizzato dal Titolare e agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

#### 4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In particolare, i dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere alla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti personali, nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità descritte, il Titolare potrebbe comunicare i Dati Personali a:

- Transparency International Italia, fornitore della piattaforma digitale, quale responsabile al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 29 del GDPR che tratta dati per conto del Titolare, in rapporto convenzionale con il medesimo idoneamente designato e selezionato, altresì, per le garanzie prestate in materia di protezione dei dati personali.
- l'ANAC e le eventuali ulteriori autorità competenti;
- se del caso, l'Autorità Giudiziaria e la Corte dei conti

I dati personali potranno essere altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

#### 5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

#### 6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR Le conferisce, come Interessato del trattamento, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dall'Azienda, nei casi previsti dal sopra citato Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Azienda all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@ospedale.al.it

disponibile alla pagina principale della sezione Amministrazione Trasparente <https://www.ospedale.al.it/amministrazione-trasparente/> ovvero inviando una comunicazione al seguente

recapito: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), “dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” – Via Venezia 16 – 15121 Alessandria”.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Per l’esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all’Azienda Ospedaliera di Alessandria all’indirizzo sopra riportato;
- e-mail all’Ufficio Protocollo all’indirizzo [posta@ospedale.al.it](mailto:posta@ospedale.al.it)

Il Titolare assicura e tutela la segretezza dell’identità del segnalante ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001 e in ottemperanza alla Direttiva UE 2019/1937, nonché delle Linee Guida adottate dall’ANAC.

## 7. RECLAMO E SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GARANTE

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

## 8. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il DPO designato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria, al quale Lei potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica [dpo@ospedale.al.it](mailto:dpo@ospedale.al.it)

**Per presa visione**

**Data**

---

**Firma**

---

**Informativa in duplice copia: n. 1 copia al segnalante e n. 1 copia al RPCT insieme alla busta chiusa.**